



Possono essere iscritti a FEDERFAMIGLIA:-----

1. le persone fisiche o giuridiche che sono datori di lavoro di collaboratori famigliari o che, comunque, sono interessati alle problematiche del rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari.-----

2. PENSIONATI;-----

3. ESPERTI che agiscono a tutela della categoria;-----

Art. 3 -Provvedimenti Disciplinari-----

Gli iscritti che compiono infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati ad iniziativa della Presidenza nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:-----

a) indegnità morale;-----

b) assunzione e divulgazione all'esterno dell'associazione di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;-----

c) inosservanza del presente Statuto.-----

Art. 4 - Autonomia-----

FEDERFAMIGLIA, per una maggiore tutela dei propri associati, potrà aderire ad altra Federazione o Confederazione Sindacale. Tale adesione dovrà essere espressamente deliberata dall'Ufficio di Presidenza e potrà essere revocata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale oppure con delibera dell'ufficio di Presidenza.-----

In questo caso occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l'Ufficio di Presidenza.-----


FEDERFAMIGLIA si configura come indipendenza dai partiti politici e come garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.-----

L'autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa di FEDERFAMIGLIA e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare l'azione sindacale che FEDERFAMIGLIA intende esplicitare alle realistiche valutazioni dei problemi delle famiglie e allo sviluppo economico e civile del Paese, ricercando di volta in volta le soluzioni più razionali allo scopo di armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita civile della Nazione.-----

Art. 5- Democrazia-----

FEDERFAMIGLIA rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico sociale.-----

Fondamento della vita democratica dell'Associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il



programma di un costante, serio e aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui FEDERFAMIGLIA sente e si dichiara parte attiva.-----

Art. 6 - Fini-----

1. L'Associazione persegue la finalità di rappresentare e tutelare sotto il profilo politico-sindacale la categoria dei datori di lavoro dei collaboratori famigliari. -----

Essa inoltre opera al fine di portare all'attenzione della pubblica opinione e delle Istituzioni le problematiche inerenti a tale rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli sviluppi sociali della famiglia, attualmente in profonda evoluzione.-----

2. A tale scopo essa, fra l'altro: -----

- partecipa alla stipula di contratti ed accordi collettivi di lavoro, sia a livello nazionale che territoriale e/o di 2° livello; -----

- è componente di organismi partecipativi previsti da norme di legge e/o contrattuali collettive, sia nazionali che territoriali, partecipando, in particolare, alle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni provinciali del Lavoro, nonché a quelle istituite in sede sindacale; -----

- si pone come interlocutore dei pubblici poteri (Parlamento, Governo, Enti previdenziali, Enti locali, e in generale di tutti gli organi della Pubblica Amministrazione) per le materie di competenza; -----

- propugna, nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari, nonché quant' altro con esso connesso, nell'ottica di migliorare la condizione e valorizzare gli interessi della categoria rappresentata; -----

- promuove azioni in campo informativo, pubblicitario, legale per la tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria rappresentata e dei propri Soci; -----

- pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione sociale del rapporto di lavoro domestico nell'ambito delle famiglie che necessitano di assistenza, sia generica che qualificata, ad anziani, a minori, o comunque a soggetti non autosufficienti; -----

- promuove iniziative di formazione ed aggiornamento dei Soci;

- promuove inoltre, nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale dei collaboratori famigliari. -----

3. Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può, tra l'altro, fornire ai Soci, direttamente o per il tramite delle proprie strutture territoriali, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro intercorrenti tra i propri Soci ed i loro dipendenti collaboratori famigliari, sia nella fase di instaurazione del rapporto di la-

voro, che in quelle di svolgimento e di cessazione dello stesso. -----

4. L'Associazione può anche fornire assistenza amministrativo/contabile per i rapporti di cui al comma precedente, nonché assistenza stragiudiziale nelle controversie di lavoro. -----

5. L'assistenza di cui sopra può essere fornita direttamente oppure attraverso l'opera di professionisti abilitati a norma di legge, per le materie di competenza. -----

Art. 7 - Cariche Sindacali-----

Tutte le cariche previste dal presente statuto, sono assunte dagli associati a FEDERFAMIGLIA, mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.-----

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e richieste. -----

Nel caso di impegni di carattere permanente può essere assunto quale dipendente dell'Associazione o deliberata una indennità di carica.-----

Non esiste alcuna incompatibilità tra carica sindacale e rapporto di dipendenza all'Associazione.-----

Gli esperti possono svolgere attività sindacale e ricoprire cariche a livello periferico, sin dal momento della loro adesione, ancor prima della loro iscrizione a FEDERFAMIGLIA.-----

Gli iscritti a FEDERFAMIGLIA per poter assumere cariche elettive a livello nazionale dovranno avere un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi.-----

Art. 8 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

Art. 9 - Entrate-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purchè non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.-----

Tutte le entrate dell'Associazione dovranno pervenire tramite la Sede Centrale su un C/C appositamente istituito dal Presidente Nazionale. Sarà cura di costui comunicare, alle strutture periferiche la quota assegnata a ciascuna di esse proporzionalmente alle entrate pervenute tramite le medesime.-----

Il Presidente Nazionale può autorizzare la riscossione della delega sindacale, a livello periferico.-----

Le strutture periferiche dovranno gestire le uscite basandosi sulla disponibilità di cui sopra.-----

I responsabili delle strutture suddette ne rispondono in proprio per eventuali impegni assunti oltre la disponibilità della struttura sindacale rappresentata dagli stessi.-----

Art. 10 - Organizzazione-----



Gli organi elettivi, a livello nazionale, sono:-----

1. Il Congresso Nazionale;-----
2. Il Consiglio Direttivo Centrale;-----
3. La Presidenza Nazionale;-----
3. Il Presidente Nazionale;-----
4. Collegio Nazionale dei Probiviri;-----
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

Gli organi di FEDERFAMIGLIA, a livello periferico, sono: ----

1. L'ufficio di Presidenza Regionale;-----
2. Il Presidente Regionale;-----
3. Collegio Regionale dei sindaci;-----
4. Il Congresso Provinciale;-----
5. Consiglio Direttivo Provinciale;-----
6. L'Ufficio di Presidenza Provinciale;-----
7. Il Presidente Provinciale;-----
8. Il Collegio Provinciale dei sindaci;-----
9. Il Responsabile Zonale;-----

Art. 11 - Congresso Nazionale-----

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione. Esso è convocato, con avviso spedito ai Segretari Provinciali almeno venti giorni prima - in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione della Presidenza Nazionale ed in via straordinaria dal Consiglio Direttivo Centrale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione.-----

Le deliberazioni del Congresso Nazionale per essere valide dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza - cinquantuno per cento - dei delegati presenti al Congresso.-----

Il Congresso Nazionale è composto:-----

- Dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi Provinciali; questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione;-----
- dai membri del Consiglio Direttivo Centrale, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Revisori dei Conti.-----

La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta, dalla Presidenza Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione all'Associazione.-----

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all'apertura dell'adunanza.-----

Art. 12 - Compiti del Congresso-----

Il Congresso Nazionale:-----

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;---
- b) elegge il Presidente Nazionale;-----
- c) elegge il Consiglio Direttivo Centrale;-----
- d) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;-----
- e) elegge il Collegio Nazionale Dei Probiviri;-----
- f) stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale dell'Associazione e linee programmatiche;-----
- g) modifica in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione;--
- h) delibera, ove reputi opportuno, con regolamento l'organizzazione in settori dell'Associazione;-----

i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso;-----

j) approva il regolamento elettorale;-----

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Centrale-----

Il Consiglio Direttivo Centrale è il massimo organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. -----

Esso è composto da un massimo di ventuno componenti ed un minimo di sette, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso;-----

a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;-----

b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;-----

c) elegge nel proprio seno la Presidenza Nazionale;-----

d) elegge il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso;-----

e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;-----

f) delibera i regolamenti;-----

Il Consiglio Direttivo Centrale è convocato dal Presidente Nazionale una volta all'anno, con preavviso di almeno sette giorni, in caso di inottemperanza potrà auto convocarsi, dando comunicazione scritta al Presidente Nazionale.-----

Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Centrale.-----

Il Consiglio Direttivo Centrale è presieduto dal Presidente Nazionale;-----

I membri del Consiglio Direttivo Centrale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale sono valide se sono presenti almeno 2/3 dei suoi Componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza. -----

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.-----

Art. 14 - Presidenza Nazionale-----

La Presidenza Nazionale è composta da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Consiglio Direttivo Centrale, fra i suoi Componenti.

- rappresenta l'Associazione ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Centrale;-----

- attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;-----

- predispone i bilanci annuali preventivi e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Centrale;-----

- integra i componenti dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte, portando alla ratifica del Consiglio Direttivo Centrale l'integrazione attuata;-----



- nomina un Commissario in sostituzione dell'Esecutivo Provinciale in cui si attui un indirizzo sindacale, difforme dai deliberati congressuali o per situazioni di emergenza.-----

Il Commissario, che assume tutti i poteri dell'Esecutivo Provinciale, deve convocare il Congresso Provinciale, entro un anno, al fine di ricostituire democraticamente l'Esecutivo, pena la perdita dell'efficacia del commissariamento.-----

La Presidenza è presieduta dal Presidente Nazionale che la convoca quando lo ritiene utile nell'interesse di FEDERFAMIGLIA; in caso di inottemperanza di costui, è convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.-----

La Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Nazionale.-----

#### Art. 15 - Presidente Nazionale-----

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni o decadenza dello stesso, tra un congresso e l'altro viene eletto dal Consiglio Direttivo Centrale;-----

- ha la rappresentanza legale di FEDERFAMIGLIA ;-----

- rappresenta in giudizio l'Associazione;-----

- convoca la Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Strutture Periferiche;-----

- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa;-----

- cura i rapporti con gli Enti, Ministeri, le Segreterie Periferiche;-----

- firma gli accordi o contratti di categoria;-----

- assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelativi, disciplinari, di cui all'art.3 del presente statuto;-----

- nomina i rappresentanti sindacale in tutti gli organismi nei quali FEDERFAMIGLIA è chiamata a designare i propri rappresentanti;-----

- provvede alle assunzioni del personale dipendente;-----

- cura i rapporti con le banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione;-----

- assume iniziative per la promozione del tesseramento e la formazione sindacale;-----

- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;-----

- assicura la gestione unitaria dell'Associazione, mantenendo contatti permanenti con gli Organi Periferici;-----

- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi dell'Associazione stessa ed assume i poteri decisionali consequenziali;-----

- nomina tra i componenti della Presidenza il Presidente Nazionale Aggiunto ed il Tesoriere che può essere anche un componente dell'Ufficio di Presidenza;-----

#### Art. 16 - Il Presidente Nazionale Aggiunto-----

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedi-

mento, FEDERFAMIGLIE è rappresentata dal Presidente Nazionale  
Aggiunto.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale.

E' responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese dell'Associazione.

Attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 18 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

Nella prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

a) stabilire d'intesa con Ufficio di Presidenza Nazionale, la predisposizione dei bilanci;

b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi e la illustra al Consiglio Direttivo Centrale;

c) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno dell'Associazione Nazionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Centrale e con il Presidente Nazionale.

Art. 19 - Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il collegio dei Proviviri:

- esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra gli Organi dell'Associazione;

- si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dal Presidente Nazionale nei confronti di iscritti che rientrano nei casi di cui all'art.3 e su richiesta degli interessati.

Art. 20 - Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale è un lavoratore dipendente di FEDERFAMIGLIA;

- esegue le disposizioni che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale, nel rispetto del contratto di lavoro;

- coordina i comparti dell'Associazione al fine di garantire l'unicità di indirizzo;

- attua in concreto, tutte le operazioni di carattere organizzativo adottate dagli organi dell'Associazione;

- cura gli aspetti tecnico-organizzativi dell'Associazione ed è responsabile dei servizi.

Art. 21 - Presidenza Regionale

Qualora in una determinata regione, i presidenti Provinciali, ovvero dalla maggioranza di essi, lo deliberano, in seduta congiunta, viene costituita la presidenza regionale dell'Asso-



ciazione, composta da:-----

- tutti i presidenti provinciali;-----
- esperti o componenti designati dai presidenti provinciali, in proporzione alle adesioni di ciascuna provincia.-----

La presidenza regionale elegge il presidente regionale;-----

- attua, a livello regionale, le linee politico sindacale dell'Associazione;-----

- delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, i provvedimenti disciplinari, nei confronti dei presidenti provinciali o zionali, da proporre al collegio nazionale dei proviviri;-----

- delibera sulla proclamazione di scioperi o di altre forme di lotta sindacale da assumere per la rivendicazione avente carattere regionale;-----

- approva il bilancio regionale;-----

Art. 22 - Il Presidente Regionale-----

- Rappresenta a livello Politico - sindacale l'Associazione regionale;-----

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Regionale;-----

- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell'ambito della regione:-----

- cura i rapporti con gli Enti;-----

- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Regionale è chiamata a designare i propri rappresentanti;-----

- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza dell'Associazione Regionale;-----

Art. 23 - IL Commissario interregionale - Regionale - Interprovinciale - Provinciale - Zonale.-----

In attesa della celebrazione dei congressi ai vari livelli, è previsto l'incarico di presidente, in regime commissariale, in rappresentanza:-----

- di più regioni: - interregionale;-----

- di una sola regione - regionale;-----

- di più province: - interprovinciale;-----

- di una sola provincia: - provinciale;-----

- di una zona: - zonale.-----

Il commissario assume i poteri di tutti gli organi previsti dalla struttura sindacale rappresentata.-----

Art. 24 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti-----

Il collegio regionale dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso.-----

Nella prima riunione dovrà essere eletto il presidente.-----

Il collegio ha il compito di:-----

- a) controllare il bilancio dell'Associazione regionale;-----

- b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi;-----

- c) controlla l'andamento amministrativo e contabile dell'ufficio di presidenza regionale.-----

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche dirette al-

l'interno dell'Associazione regionale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti dell'ufficio di presidenza regionale.

Art. 25 - Il Congresso Provinciale  
Il Congresso Provinciale è il massimo Organo dell'Associazione a livello Provinciale.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro anni, su convocazione della presidenza Provinciale ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli iscritti all'Associazione Provinciale.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.

Sarà cura della Presidenza Provinciale diramare, ai responsabili comunali e zionali, l'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori, entro il termine di almeno 20 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

Il Congresso è composto:

- dai delegati eletti nell'ambito dei Congressi zionali o comunali che per rendere valido il Congresso, dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti all'Associazione Provinciale;

- La percentuale dei partecipanti sarà stabilita, di volta in volta dalla Presidenza Provinciale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l'adesione all'Associazione.

Il Congresso Provinciale:

- elegge il Presidente Provinciale;

- elegge i delegati al Congresso Nazionale dell'Associazione;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo Provinciale;

- elegge il Collegio Provinciale dei revisori dei Conti;

- stabilisce l'indirizzo dell'attività sindacale in sintonia con la linea nazionale dell'Associazione;

- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dall'Ufficio di Presidenza Provinciale;

- è presieduto da un membro nominato dalla Presidenza Nazionale;

- delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuale presenti;


- è convocato, con avviso spedito ai responsabili zionali o comunali almeno 20 giorni prima, i quali dovranno promuovere le varie assemblee e comunicare, almeno cinque giorni prima del Congresso i nominativi dei delegati.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Provinciale tra un Congresso e l'altro.

Esso è composto da un massimo di quindici componenti compreso il Presidente Provinciale ed un minimo di sette, eletti dal Congresso.

a) attua le deliberazioni del Congresso Provinciale ed adempie



a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Provinciale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della Categoria;-----

b) promuove azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere provinciale;-----

c) fa osservare l'applicazione degli accordi sindacali intervenuti;-----

d) esegue le direttive impartite dal Presidente Nazionale;-----

e) approva i bilanci dell'Associazione Provinciale nonché delle Associazioni zonali;-----

f) elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza Provinciale.-----

Art. 27 - La Presidenza Provinciale-----

La Presidenza Provinciale è composta di un massimo di cinque membri ed un minimo di tre, compreso il presidente Provinciale eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale.-----

Essa rappresenta l'Associazione Provinciale, ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Provinciale.-----

Predisporre i bilanci annuali e consuntivi per la approvazione da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.-----

La Presidenza è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca quando lo ritiene necessario nell'interesse dell'Associazione Provinciale.-----

In caso di inottemperanza di costui, è convocata a maggioranza dei suoi membri.-----

La Presidenza Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente Provinciale.-----

Art. 28 - Il Presidente Provinciale-----

Il Presidente Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale;-----

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione Provinciale;-----

- convoca la Presidenza Provinciale e ove lo ritenga opportuno convoca i responsabili Zonali;-----

- assolve ai compiti demandatigli dagli Organi dell'Associazione;-----

- è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa, nell'ambito della provincia;-----

- cura i rapporti con gli Enti;-----

- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Provinciale è chiamata a designare i propri rappresentanti;-----

- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza dell'Associazione Provinciale;-----

- provvede a nominare tra i componenti della Presidenza Provinciale, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed eventuali altre deleghe che ritiene necessarie nell'interesse dell'Associazione Provinciale.-----

Art. 29 - Il Presidente Provinciale Aggiunto-----

In assenza del Presidente Provinciale, per qualsiasi suo impedimento l'Associazione Provinciale è rappresentata dal Presidente Provinciale aggiunto.

Art. 30 - Il Tesoriere

- Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Provinciale;
- È responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spesa dell'Associazione;
- Attua, in concreto, tutte le deliberazioni di carattere amministrativo, adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 31 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione Provinciale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, successioni, avanzi di bilancio o delle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

Art. 32 - Entrate

Le entrate dell'Associazione Provinciale sono disciplinate da quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Art. 33 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi due supplenti eletti dal Congresso.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) stabilire d'intesa con la Presidenza Provinciale la formazione dei bilanci sia dell'Associazione provinciale nonché zonali;
- b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) controllare l'andamento amministrativo e contabile dell'Ufficio di Presidenza Provinciale;
- d) i Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche dirette all'interno dell'Associazione Provinciale e non possono avere vincoli di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale ed il Presidente Provinciale.

Art. 34 - Il Responsabile Zonale

Il Responsabile Zonale viene eletto dal Congresso Zonale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione a livello zonale;
- nomina i rappresentanti sindacali, in tutti gli organismi nei quali l'Associazione Zonale è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- cura i rapporti con gli Enti territoriali;
- coordina le iniziative sindacali della Federazione nel contesto zonale;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa, nell'ambito zonale;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente, basandosi sulle disponibilità economiche di competenza della Federazione Zonale;

Art. 35 - Collegio dei Probiviri



Tutte le controversie dovranno essere decise dal Collegio Nazionale dei Probiviri, le cui istanze dovranno essere trasmesse tramite la Presidenza Nazionale, la quale, prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri, dovrà esprimere il proprio parere.

Art. 36 - Scioglimento

Lo scioglimento di FEDERFAMIGLIA va deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In tal caso il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ai sensi dell'art.3 comma 190 della legge 23/12/96 n°662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 37 - Logo FEDERFAMIGLIA

Il logo di FEDERFAMIGLIA è rappresentato da caratteri di colore rosso e verde, come da allegato sotto la lettera "A" al presente atto.

Il Congresso Nazionale può deliberare le modificazioni del logo e della sigla.

Art. 38 - Modifiche allo Statuto

Gli organi competenti per apportare modifiche al presente statuto sono Congresso Nazionale ed il Consigli Direttivo Centrale.

Le deliberazioni di modifiche dello Statuto assunte dal Consiglio Direttivo Centrale, per essere valide dovranno riportare il voto favorevole dei due terzi dei componenti di detto organo.

Le modifiche allo Statuto assunte dal Congresso Nazionale o dal Consiglio Direttivo Centrale, decorrono dal giorno successivo al deposito dei relativi verbali presso lo studio di un Notaio o l'Ufficio del Registro.

Per le firme marginali vengono delegati i signori Lazzaro Giuseppe Paolo e Micò Rosa anche per l'allegato.

Spese a carico del signor Lazzaro Giuseppe Paolo.

Omisi la lettura dell'allegato per dispensa dei comparenti.

Ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano, confermano sottoscrivendolo con me Notaio, alle ore quindici e quarantadue minuti, anzi dieci e quarantacinque.

Consta di otto fogli dattiloscritti e scritti da persona di mia fiducia sopra ventotto intere facciate e fin qui della ventinovesima.

Rosa Micò

Giuseppe Paolo Lazzaro

Nicita Caterina

Micò Silvana

Silvia Pastore

Salvatore Caretta

Di Biagio Francesco

Silvano Squizzato notaio

